



Studio Cassiopea STP S.r.l. – Strada Di Costabissara, 45
36100 Vicenza (VI) - C.F. & P.I. 04308260241 – Tel. +390247924546
E-mail: info@cassiopeastp.it – www.cassiopeastp.it

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

SEZIONE FALLIMENTARE

PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

(EX PIANO DEL CONSUMATORE)

AI SENSI DELL'ART. EX ART. 7 COMMA 1 L. 3/2012 COME MODIFICATA DAL

CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

D.LGS. N. 14 DEL 20/01/2019 AGLI ARTT. 57 E SS.,

SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO DAL D.LGS. N. 83 DEL 17/06/2022

La Sig.ra **GALLO STEFANIA**, (C.F. GLL SFN 60T66 B180E) nata a Brindisi (BR) il 26/12/1960 e residente in Alessandria (AL) Corso Acqui n. 77 (**doc. 1**: carta d'identità Gallo Stefania), assistita, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, da Studio Cassiopea STP S.r.l. (C.F. 04308260241), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza, nella persona del professionista abilitato Abogado Simone Cucco (C.F. CCC SMN 71S22 F205R) e dell'Avv. Jasmine Barresi (C.F. BRR JMN 92D64 F065R), congiuntamente e disgiuntamente tra loro, i quali agiscono d'intesa ex art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, con tutte le facoltà di cui all'art. 84 c.p.c., ed elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura presso il loro studio in Vicenza, Viale Giuseppe Verdi n. 24



difensori che dichiarano ai sensi dell'art. 176, II co. c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al fax 0444 324925 e ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata simone.cucco@ordineavvocativicenza.it e jasminebarresi@pec.it

PREMESSO CHE

- 1) l'istante non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in quanto persona fisica che non svolge un'attività imprenditoriale;
- 2) sussistono i presupposti di ammissibilità richiesti dall'art. 7.2 della Legge 3/2012 come modificato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. 14/2019 agli artt. 57 e ss., successivamente modificato dal D.lgs. 83/2022, in quanto la debitrice:
 - non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di sovraindebitamento ovvero ad alcun accordo di composizione della crisi ex art. L. 3/2012 ora D.lgs. 14/2019 come modificato dal D.lgs. 83/2022;
 - non ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis* della Legge 3/2012 ora D.lgs. 14/2019 come modificato dal D.lgs. 83/2022;
 - ha fornito idonea documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- 3) la Sig.ra Gallo Stefania si trova in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.lgs. 14/2019, ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre*



2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

- 4) tale situazione di crisi e insolvenza trova la sua causa in diversi fattori, costituiti in accadimenti gravi, imprevedibili e involontari che hanno costretto la Sig.ra Gallo a dover far fronte a esose e ingesti spese: a titolo esemplificativo, l'assistenza ai propri genitori gravemente malati, le spese funerarie, il procedimento di separazione coniugale, il sostentamento del figlio minorenni senza che l'ex coniuge corrispondesse il mantenimento dovuto etc., come meglio verrà specificato *infra*.
- 5) In data 16/02/2022 la Sig.ra Gallo presentava istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito tra gli Ordini di Alessandria degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell'accesso alle procedure previste dalla Legge n. 3/2012 così come modificata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. n. 14 del 12/01/2019 agli artt. 268 e ss., successivamente modificato dal D.lgs. n. 83 del 17/06/2022 (**doc. 2**: certificato deposito istanza OCC);
- 6) in data 01/04/2022 il predetto Organismo nominava quale Gestore della Crisi l'Avv. Paolo Ugo Lesino, con studio in Tortona (AL) Via Lorenzo Perosi n. 35 (**doc. 3**: nomina Gestore della crisi; **doc. 4**: preventivo Organismo sottoscritto);
- 7) mediante plurima corrispondenza veniva consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria della ricorrente;



- 8) a conclusione di tutte le attività effettuate, il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 9, 3-bis L. 3/2012, ora art. 68 D.lgs. n. 14 del 12/01/2019, qui allegata (**doc. 5**: relazione particolareggiata);
- 9) la ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
- 10) la ricorrente ha una posizione debitoria pari ad € 61.102,95 a cui si sommano le spese di procedura per l'OCC ammontanti a € 2.774,23 e gli onorari per la presente procedura spettanti a Studio Cassiopea STP S.r.l. pari ad € 4.346,42 (**doc. 6**: onorari OCC; **doc. 7**: onorari Studio Cassiopea STP);
- 11) la Sig.ra Gallo, dipendente pubblico presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti, percepisce un reddito mensile netto pari a circa € 1.450,00, a cui si sommano la tredicesima mensilità e la mensilità FDR (**doc. 8**: cedolini 2014; **doc. 9**: cedolini 2015; **doc. 10**: cedolini 2016; **doc. 11**: cedolini 2017; **doc. 12**: cedolini 2018; **doc. 13**: cedolini 2019; **doc. 14**: cedolini 2020; **doc. 15**: cedolini 2021; **doc. 16**: cedolini 2022; **doc. 17**: 730 del 2019; **doc. 18**: 730 2020; **doc. 19**: 730 2021; **doc. 20**: 730 del 2022; **doc. 21**: ISEE 2021; **doc. 22**: CU 2022 **doc. 23**: Estratto conto Previdenziale; **doc. 24**: TFS).

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Gallo Stefania, come sopra rappresentata, espone e precisa quanto segue.

PRELIMINARMENTE: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA CHE POTREBBERO PREGIUDICARE LA FATTIBILITÀ DEL PIANO EX ART. 70, CO. 4, D.LGS. 14/2019

Come verrà meglio specificato *infra*, lo stipendio della Sig.ra Gallo subisce molteplici riduzioni ad opera delle seguenti ritenute:



- cessione del quinto dello stipendio, creditore Intesa SanPaolo S.p.a., importo mensile di € 266,00 (**doc. 25**: cessione quinto 2015; **doc. 26**: cessione quinto al 06.10.2021);
- prestito con IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a., decorrenza 11/11/2015 e scadenza maggio 2026, per importo mensile di € 255,00 (**doc. 27**: contratto IBL Banca; **doc. 28**: Mutuo IBL Banca; **doc. 29**: disposizione pagamento IBL Banca);
- assegnazione somme pignoramento presso terzi R.G.E. n. 164/2017, creditore Catto Roberto, scadenza maggio 2025, importo mensile di € 186,40 (**doc. 30**: situazione debitoria Catto Roberto);
- assegnazione somme pignoramento presso terzi R.G.E. n. 638/2018, creditore So.fi S.r.l. (già Leo S.a.s. di Italo Sclavi), scadenza ottobre 2027, importo mensile di € 74,22 (**doc. 31**: ordinanza assegnazione Leo S.a.s.)

Preliminarmente, dunque, si avanza istanza ex art. 70, co. 4 D.Lgs. 14/2019 di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano chiedendo che l'adito Tribunale voglia disporre la sospensione delle trattenute mensili disposte in capo alla ricorrente Sig.ra Gallo nonché di ogni altra procedura esecutiva, al fine di conservare l'integrità del patrimonio della stessa sino alla conclusione del procedimento *de quo*.

1. SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Le condizioni di estrema difficoltà in cui attualmente versa la Sig.ra Gallo sono state causate da inconsapevoli e involontarie circostanze che hanno costretto la stessa a contrarre debiti, divenuti irreversibili.

La storia debitoria della Sig.ra Gallo ha inizio nel 1994, allorquando la stessa accese il primo prestito personale attraverso la cessione del quinto dello stipendio, al fine di reperire la



liquidità necessaria a sostenere le spese del proprio matrimonio, poiché i genitori della stessa, pensionati e con ristrette possibilità economiche, non poterono aiutarla; tale obbligazione, tuttavia, venne regolarmente onorata.

Purtroppo, nel 1997, con la separazione personale dei coniugi, iniziarono le prime criticità per l'odierna ricorrente, la quale si trovò a dover fronteggiare autonomamente le spese per il proprio sostentamento, utilizzando dunque tutti i suoi risparmi.

Nel 1999, tuttavia, avvenne un ricongiungimento tra la Sig.ra Gallo e il coniuge: da tale unione nacque il 27/10/2003 Alessandro Campanino.

Poco dopo, nel 2000, il padre della Sig.ra Gallo si ammalò gravemente e, affetto da demenza senile, necessitava di cure costanti e dell'assistenza di una badante: le relative spese vennero sostenute dall'odierna ricorrente.

Nel luglio 2004 la Sig.ra Gallo, nonostante fosse nato il figlio e nonostante avesse gravissimi problemi familiari ed economici, decise coraggiosamente di interrompere la relazione coniugale con il marito e andò a vivere, insieme al figlio, a casa dei genitori.

Il primo settembre di quell'anno il padre della Sig.ra Gallo morì e quest'ultima si trovò da sola a crescere un bambino (che all'epoca aveva un anno) e ad occuparsi dell'anziana madre che cominciava ad avere problemi di salute, necessitando di dialisi e altre terapie.

La situazione economica della Sig.ra Gallo divenne insostenibile a causa delle numerosissime spese a cui dovette far fronte: a titolo esemplificativo le spese funerarie del padre, le spese per le cure mediche della madre, le spese per il sostentamento del figlio piccolo, l'affitto, le bollette etc.

Solo dopo tre mesi dalla morte del padre, infatti, la ricorrente riuscì ad attingere alla pensione di reversibilità.



In una già grave difficoltà economica e familiare la Sig.ra Gallo dovette far fronte anche ad ulteriori problemi nati a seguito della separazione dal marito: oltre a pagare le spese per la separazione, infatti, la stessa fu costretta a rivolgersi ad un avvocato per sporgere denuncia per atti persecutori nei confronti dell'ex marito che continuava ad importunarla.

Il legale a cui si rivolse le disse che non avrebbe dovuto spendere alcunché perché la legge le garantiva accesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, in qualità di vittima di violenza domestica; tuttavia, al momento della revoca del mandato professionale, l'avvocato le trasmetteva un'ingente nota proforma di € 6.000,00.

Tutto ciò aggravò inesorabilmente la condizione già critica della Sig.ra Gallo che non riuscì a onorare tale proforma e che, pertanto, subì un'ingiunzione di pagamento e il conseguente pignoramento dello stipendio.

Anche le condizioni di salute della madre della ricorrente si aggravarono, dovendo accedere alla dialisi e, in ragione degli inderogabili impegni lavorativi della Sig.ra Gallo, risultò necessario assumere una badante che potesse accudire sia la madre che il figlio della ricorrente mentre costei era al lavoro.

Oltre a ciò, è doveroso evidenziare come l'ex coniuge non rispettò quasi mai gli impegni economici stabiliti dal Giudice circa il mantenimento in favore del figlio – se non con saltuarie minime corrisposizioni di denaro - e la Sig.ra Gallo, pertanto, dovette sempre fatto fronte da sola a tutte le spese necessarie per la crescita del minore.

La Sig.ra Gallo, a questo punto, fu costretta a rinegoziare la cessione del quinto dello stipendio ed il prestito bancario, percependo uno stipendio di circa € 1.400,00 su cui gravavano due trattenute (€ 260,00 per la cessione ed € 255,00 per la delega) e dovendo



attingere, nei momenti più critici, alla pensione della madre (di circa € 750,00) ed alle saltuarie corresponsioni da parte dell'ex coniuge.

Nel 2009 la Sig.ra Gallo si ammalò e venne sottoposta ad un intervento per il pacemaker: questo, in tutta evidenza, aggravò ancora di più la situazione e la posizione già critica della Sig.ra Gallo.

Nel 2013 l'odierna ricorrente, unitamente alla madre e al figlio, fu costretta a cambiare casa poiché la di lei madre, nel frattempo costretta all'utilizzo della carrozzina, non riusciva più ad adoperare le scale e, ogni volta che doveva effettuare una visita medica, si palesava la necessità di chiedere aiuto alla Croce Rossa.

Nell'agosto del 2013 l'anziana madre della Sig.ra Gallo venne a mancare e l'odierna ricorrente dovette affrontare le spese per il funerale (€ 5.000,00 pagati a rate).

Vista la grave difficoltà economica e familiare, la Sig.ra Gallo, avendo necessità di liquidità e nella volontà di saldare la posizione debitoria già pendente, chiese di rinegoziare nuovamente la cessione del quinto dello stipendio e il prestito bancario: vennero così finanziati € 30.000,00, dei quali residuano attualmente € 5.000,00/6.000,00, e questo permise alla Sig.ra Gallo di chiudere la posizione pendente.

La piccola somma residua da questa operazione, tuttavia, venne utilizzata per pagare la badante nonché per far fronte a diverse spese insolute come le bollette e farmaci necessari.

La situazione della Sig.ra Gallo precipitò inesorabilmente e la stessa non riuscì più in alcun modo a far fronte a tutte le spese né a onorare l'impegno assunto con l'Istituto di credito.

Si evince chiaramente come la Sig.ra Gallo abbia sempre condotto una vita umile e si sia sempre dedicata alla cura della casa, del figlio e dei genitori fino alla loro dipartita.



La ricorrente ha sempre lavorato cercando di onorare gli impegni presi e ha dimostrato diligenza nei suoi comportamenti.

La Sig.ra Gallo ha aperto delle posizioni debitorie solo ed esclusivamente dopo averne chiuse altre o al fine di estinguerne altre; dai fatti sopra esposti emerge chiaramente come la Sig.ra Gallo sia stata vittima di eventi imprevedibili che non possono esserle addebitati.

La stessa, infatti, nonostante le gravi difficoltà economiche e familiari ha sempre cercato di onorare gli impegni assunti privandosi spesso anche di beni di prima necessità.

2. SULLA SITUAZIONE DELLA PROPONENTE

2.1 SUL REDDITO MEDIO ANNUALE DELLA PROPONENTE

La Sig.ra Gallo, come anzidetto, svolge la funzione di dipendente pubblico, giusto contratto part time a tempo indeterminato, presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti e percepisce un reddito mensile netto pari a circa € 1.450,00, a cui si sommano la tredicesima mensilità e la mensilità FDR, somma ridotta dalle seguenti ritenute:

- cessione del quinto dello stipendio, creditore Intesa San Paolo S.p.a., importo mensile di € 266,00 (**doc. 25**: cessione quinto 2015; **doc. 26**: cessione quinto al 06.10.2021);
- prestito con IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.a., decorrenza 11/11/2015 e scadenza maggio 2026, per importo mensile di € 255,00 (**doc. 27**: contratto IBL Banca; **doc. 28**: Mutuo IBL Banca; **doc. 29**: disposizione pagamento IBL Banca);
- assegnazione somme pignoramento presso terzi R.G.E. n. 164/2017, creditore Catto Roberto, scadenza maggio 2025, importo mensile di € 186,40 (**doc. 30**: situazione debitoria Catto Roberto);



- assegnazione somme pignoramento presso terzi R.G.E. n. 638/2018, creditore So.fi S.r.l. (già Leo S.a.s. di Italo Sclavi), scadenza ottobre 2027, importo mensile di € 74,22 (**doc. 31**: ordinanza assegnazione Leo S.a.s.)

Pertanto, a fronte delle predette trattenute, la Sig.ra Gallo ha a disposizione un netto mensile, in busta paga, di complessivi € 780,00 circa.

2.2 SULLA SITUAZIONE FAMILIARE DELLA PROPONENTE

La Sig.ra Gallo vive con il figlio in un'abitazione concessale in locazione e sita in Alessandria (AL) Corso Acqui n. 77 (**doc. 32**: sentenza divorzio; **doc. 33**: contratto locazione)

Il figlio della ricorrente è maggiorenne ma non ancora totalmente autosufficiente sotto il profilo economico.

2.3 SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SIG.RA GALLO STEFANIA

Quanto ai beni immobili, la Sig.ra Gallo non è proprietaria di alcun immobile e negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad oggetto proprietà immobiliari.

Quanto al patrimonio mobiliare, la ricorrente è intestataria di:

- una carta Bancoposta ricaricabile nominativa, denominata *Revolving*, con un saldo residuo al 10/09/2022 pari ad € 25,67 (**doc. 34**: estratto conto Bancoposta; **doc. 35**: PostePay Evolution; **doc. 36**: estratto conto 2015 BPM);
- un conto corrente bancario/posale n. 0012184809-3 aperto presso Banca Mediolanum S.p.a., Sede di Basiglio, su cui era stato concesso un fido di cassa per l'importo di € 1.000,00, cessato alla data del 30/01/2022; la Sig.ra Gallo è titolare, altresì, di una carta di credito a saldo con limite di utilizzo di € 1.500,00 mensile, rapporto cessato anch'esso in data 30/01/2022. Tale rapporto di conto corrente è stato colpito da



pignoramento presso terzi promosso dai Sigg.ri Serino Monia e Serino Giuseppe ed infine risulta avere un saldo residuo al 30/06/2022 pari ad € 205,86 (**doc. 37**: estratti conto Banca Mediolanum)

Si evidenzia, da ultimo, che la Sig.ra Gallo era proprietaria di un'autovettura Hyundai I10 targata DW628KF immatricolata a maggio 2009, sulla quale è stato trascritto verbale di pignoramento in data 21/12/2015 per € 2.047,97 e sottoposta a fermo amministrativo trascritto in data 17/05/2018 per € 2.499,58. In data 20/01/2022 tale autovettura è stata ceduta alla società Auto Usate Denis S.r.l.s. verso il corrispettivo di € 100,00 che tuttavia, stante quanto dichiarato dall'odierna ricorrente, non è mai stato corrisposto (**doc. 38**: vendita auto; **doc. 39**: PRA)

2.4 SULLA SITUAZIONE DEBITORIA DELLA SIG.RA GALLO STEFANIA

La documentazione relativa alle somme vantate dai creditori nei confronti del proponente, così come illustrato nel seguente prospetto, è stata messa a disposizione del nominato OCC (**doc. 40**: Archivio centrale rischi; **doc. 41**: Cartelle non pagate; **doc. 42**: Cartelle pagate; **doc. 43**: Dichiarazione adesione ADE; **doc. 44**: Rateizzazione ADE; **doc. 45**: Pignoramento Serino; **doc. 46**: Assegnazione somme Serino; **doc. 47**: Neos Banca Spa; **doc. 48**: Poste Italiane; **doc. 49**: Accoglimento istanza rateizzazione ADE; **doc. 50**: Banca d'Italia foglio informativo sintetico; **doc. 51**: Banca d'Italia; **doc. 52**: Cherry Bank; **doc. 53**: CRIF; **doc. 54**: Situazione debitoria ADE 17.10.2021; **doc. 55**: Situazione debitoria ADE 17.10.2021 bis).

Successivamente, il Gestore della crisi effettuava la circolarizzazione di tutti i crediti dichiarati ed effettuava ispezione presso la Cancelleria esecuzioni mobiliari del Tribunale di Alessandria per accertare la situazione delle espropriazioni che hanno interessato il patrimonio dell'odierna ricorrente.



All'esito di tutta l'attività sopra menzionata è stato possibile evidenziare dettagliatamente quali siano le obbligazioni della Sig.ra Gallo Stefania: quanto alla natura di tali obbligazioni e all'indicazione di un eventuale titolo di prelazione delle stesse ci si riporta integralmente alla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, nel cui paragrafo denominato "Situazione Debitoria" (da pagina 8 a pagina 22) vengono puntualmente descritti tali aspetti.

Prospetto 1: dettagli obbligazioni della Sig.ra Gallo Stefania aggiornate al 31/10/2022

CREDITORE	IMPORTO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
SO.FI S.R.L. (già LEO S.A.S. DI ITALO SCLAVI)	5.119,81	191,16	4.928,65
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	8.987,56	5.315,10	3.672,46
INTESA SANPAOLO S.P.A. (Cessione quinto dello stipendio)	12.504,00	-	12.504,00
UNICREDIT S.P.A.	1.491,57	-	1.491,57
SERINO MONIA e SERINO GIUSEPPE	4.139,95	-	4.139,95
I.B.L. BANCA S.P.A.	11.565,00	-	11.565,00
I.C.A. S.R.L.	501,00	346,45	154,55
AVV. MARCO MODICA	6.212,36	4.846,20	1.366,16
CHERRY BANK S.P.A.	524,65	-	524,65
MEDIOLANUM BANCA S.P.A.	205,86	-	205,86
CATTO ROBERTO	9.851,19	-	9.851,19
TOTALE	61.102,95	10.698,91	50.404,04

TOTALE DEBITI € 61.102,95



Si precisa che tale importo è il risultato dei continui adeguamenti del debito alla luce di tutte le trattenute mensili che subisce la retribuzione della Sig.ra Gallo ed è aggiornato al mese di ottobre 2022.

Inoltre, si precisa che la circolarizzazione dei crediti effettuata dal Gestore e i relativi conteggi *ut supra* riportati sono aggiornati al 31/10/2022: pertanto, sarà necessario un aggiornamento degli stessi qualora le tempistiche necessarie all'apertura del piano di ristrutturazione, e la sua effettiva esecuzione, dovessero generare pagamenti di crediti che prescindono dal grado privilegiato o chirografario, tenendo conto dunque dei pagamenti che nel frattempo dovessero intervenire.

2.5 SULLE SPESE DI PROCEDURA

Le spese inerenti all'OCC sono da indicarsi in € 2.774,23 comprensivi di accessori di legge, come da preventivo calcolato sulla base dei conteggi tabellari e accettato con sottoscrizione dalla Sig.ra Gallo (cfr. doc. 4).

Le spese legali relative alla presente procedura, da liquidarsi a favore di Studio Cassiopea STP Srl, nella persona dell'Abg. Simone Cucco, sono da indicarsi nell'importo di € 4.346,42, comprensivi di accessori di legge, importo calcolato in applicazione dei criteri stabiliti dal DM 55/2014.

Sono da considerarsi, inoltre, le spese amministrative costituite dal contributo unificato per euro 98,00, marca per il deposito del ricorso euro 27,00 per un totale di euro 125,00.

3. SULLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DELLA SIG.RA GALLO STEFANIA E DELLA PROPRIA FAMIGLIA

Di seguito, viene riportato il prospetto relativo all'individuazione delle spese necessarie mensili per sostentamento della Sig.ra Gallo e del proprio nucleo familiare.



In particolare, vengono indicate le spese di carattere alimentare e quelle affrontate per l'energia elettrica, gas, tassa rifiuti.

Prospetto 2:

SPESE FAMILIARI

VOCE DI COSTO	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
Alimenti e bevande	250,00	3.000,00
Energia elettrica	100,00	1.200,00
Gas uso domestico (€ 126,00 annuali)	9,69	126,00
Riscaldamento e acqua calda (€ 2.500,00 annuali)	208,33	2.500,00
Canone locazione abitazione	340,00	4.080,00
Spese condominiali (compresive di consumo d'acqua)	63,00	756,00
Tari (€ 271,00 annuale)	22,58	271,00
Spese telefoniche	10,00	120,00
Spese abbigliamento	30,00	360,00
Altro (animale domestico)	30,00	360,00
Benzina per recarsi a lavoro (con la macchina prestata dal figlio) per Km 4 giornalieri	30,00	360,00
Spese impreviste	50,00	600,00
Totale	1.143,60	13.723,20



TOTALE SPESE PERSONALI MENSILI = 1.143,60

4. SULLA DILIGENZA DELLA SIG.RA GALLO STEFANIA E SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

La semplice analisi del prospetto n. 1 conferma e ribadisce quanto anticipato in merito alle motivazioni delle obbligazioni assunte dall'odierna ricorrente.

Come anzidetto, i finanziamenti sono stati contratti dalla Sig.ra Gallo non al fine di ottenere vantaggi ingiustificati o condizioni di vita sproporzionate al reddito, bensì con il solo ed unico obiettivo di far fronte alle necessità familiari e alle ingenti ed onerose spese che accadimenti gravi, imprevedibili e involontari che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare della stessa le hanno imposto.

Lo stato di difficoltà economico-finanziaria della ricorrente non solo le ha impedito di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni – benché avesse tutte le intenzioni di onorarle – ma l'ha addirittura condotta a una sovraesposizione finanziaria sempre maggiore, a seguito della quale si è ritrovata nello stato di sovraindebitamento qui invocato.

Le trattenute volontarie e giudiziali sullo stipendio della Sig.ra Gallo hanno ridotto l'importo mensile dello stesso al di sotto della soglia di povertà assoluta (soglia che secondo le tabelle Istat, per un nucleo familiare composto da 2 persone, come quello della ricorrente, ammonta mediamente ad € 1.104,00 circa).

Difatti, come precisato dall'OCC nominato, considerando che la Sig.ra Gallo percepisce uno stipendio pari ad € 1.450,00, già decurtata di ritenute previdenziali e contributive, oltre alle cessioni volontarie (cessione del quinto dello stipendio e prestito) e alle ritenute in forza di assegnazioni giudiziali conseguenti a pignoramenti presso terzi, non vi è dubbio che la famiglia della Sig.ra Gallo sia rientrata, dal 2016 in poi senza soluzione di continuità, nel



novero delle famiglie che vivono (o meglio, sopravvivono) al di sotto della soglia di povertà assoluta.

Da ultimo, quanto all'ammissibilità della richiesta formulata con il presente ricorso, si evidenzia come la Sig.ra Gallo possa certamente qualificarsi come consumatorie rispetto alle obbligazioni assunte, poiché costei non ha mai svolto attività professionale né imprenditoriale.

5. SULLA PROPOSTA PER LA COMPOSIZIONE DEI DEBITI.

ESAME FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALLE ALTRE ALTERNATIVE.

Effettuato il precedente esame, si procede ad esaminare le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento della Sig.ra Gallo Stefania.

Alla luce di tutto quanto sopra, la Sig.ra Gallo Stefania, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, propone, con l'ausilio del professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento costituito tra gli Ordini di Alessandria degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, la seguente ipotesi di

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (EX PIANO DEL CONSUMATORE)

Si procede ora ad illustrare ed a proporre le modalità di risoluzione della presente crisi di sovraindebitamento della ricorrente.



La Sig.ra Gallo non può, in modo oggettivo, far fronte con mezzi ordinari alla situazione da sovraindebitamento in essere, poiché il suo reddito (al netto di tutte le decurtazioni sopra illustrate) risulta oltremodo insufficiente.

Pertanto, la proposta formulata dalla ricorrente mette a disposizione del piano il complessivo importo di € 24.800,00 nell'arco di 5 anni e 6 mesi, mediante versamenti rateali di € 4.600,00 annui così ripartiti: € 300,00 per 12 mensilità oltre ad € 500,00 per due mesi all'anno (che corrisponderanno ai mesi in cui la ricorrente percepirà la tredicesima mensilità e la mensilità di gratifica F.D.R.).

Pertanto, poiché il piano di ristrutturazione comincerebbe a decorrere dal mese di novembre 2022, l'importo complessivo che la Sig.ra Gallo andrebbe a corrispondere sarebbe pari ad € 25.300,00.

Il Gestore della crisi, dopo l'attenta analisi della complessiva situazione, ha espresso parere favorevole alla sostenibilità e fattibilità di tale piano ad opera della Sig.ra Gallo.

Non solo. Tale piano garantirebbe, altresì, l'esistenza di un irrinunciabile ed inevitabile margine economico per la famiglia della Sig.ra Gallo, grazie al quale potranno essere sostenuti eventuali imprevisti e/o riduzioni di stipendio, senza che possa essere pregiudicato il piano di ristrutturazione ed il regolare rispetto dello stesso.

Tutto ciò precisato, il Gestore della crisi ha enunciato, altresì, le ragioni di convenienza di tale piano rispetto alle alternative, quale la liquidazione controllata dei beni della ricorrente.

La convenienza, difatti, risiede proprio nell'assenza di beni di proprietà della Sig.ra Gallo e, pertanto, l'alternativa liquidatoria andrebbe valutata solo ed esclusivamente con lo stipendio della stessa, il quale – come *ut supra* evidenziato – al netto delle numerose trattenute si attesta su circa € 780,00.



Inoltre, i titolari del credito ceduto hanno acquistato il credito originario ad un prezzo decisamente inferiore a quello originario: pertanto, considerando che il credito è stato ceduto al 10% del suo valore originario e la Sig.ra Gallo ne sta offrendo il 15% circa, è indubbia la convenienza altresì per i creditori stessi.

Da ultimo, nella denegata ipotesi in cui i creditori non ritenessero conveniente il piano *de quo*, si richiama l'art. 12 bis, co. 3 bis, L. 3/2012 come modificato dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. n. 14 del 20/01/2019 successivamente modificato dal D.Lgs. n. 83 del 17/06/2022 secondo cui *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*.

Ebbene, come evidenziato dall'OCC nominato, è innegabile come nel caso dell'odierna ricorrente i creditori abbiano concorso a determinare la situazione di sovraindebitamento.

Ciò detto, i pagamenti del piano proposto saranno effettuati secondo l'ordine indicato nel piano, provvedendo al pagamento delle spese in prededuzione e di quelle in privilegio, secondo quanto puntualmente riportato nella Relazione Particolareggiata (rispettivamente a pagina 38 e seguenti), in base alla quale:

- alla rata n. 19 la Sig.ra Gallo andrà ad estinguere l'intera massa debitoria prededucibile;
- alla rata n. 47 la Sig.ra Gallo andrà a soddisfare l'intera classe dei creditori muniti di privilegio, per i quali è prevista la soddisfazione integrale al 100%;
- successivamente ai creditori in privilegio, la Sig.ra Gallo andrà a soddisfare l'intera classe dei creditori in chirografo, per i quali è prevista la soddisfazione pari al 15,102%.



Si precisa che la giurisprudenza, alla luce della formulazione dell'art. 14-undecies L. 3/2012 secondo cui *"I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della liquidazione della domanda di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi"* ha ritenuto che la volontà del legislatore della L. 3/2012 sia quella di includere nel patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori e dunque certamente anche i crediti futuri (si veda, ex multis, Trib. Roma 29.4.2019, Trib. Verona 21.12.2018); in particolare è stato ritenuto che la utilità del liquidatore permane anche in una procedura nella quale l'attivo sia costituito unicamente da quote di reddito mensile, quale lavoro o pensione (cfr. Trib. Pordenone 14.3.2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sig.ra Gallo Stefania, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione particolareggiata, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

che il Tribunale di Alessandria Voglia, ex art. 7, comma 1 bis L. 3/2012, come modificata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. n. 14 del 20/01/2019 agli artt. 67 e ss., successivamente modificato dal D.lgs. n. 83 del 17/06/2022

In via preliminare:

- Disporre la sospensione delle trattenute mensili disposte in capo alla ricorrente Sig.ra Gallo nonché di ogni altra procedura esecutiva;



- Accertare e dichiarare che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012 come modificati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. n. 14 del 20/01/2019 agli artt. 67 e ss., successivamente modificato dal D.lgs. n. 83 del 17/06/2022;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori.

In via principale:

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenente l'ordine all'organismo di Composizione della Crisi di comunicazione della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012 come modificata dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. n. 14 del 20/01/2019 agli artt. 67 e ss., successivamente modificato dal d.lgs. n. 83 del 17/06/2022, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012 come modificato dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.lgs. n. 14 del 20/01/2019 agli artt. 67 e ss., successivamente modificato dal d.lgs. n. 83 del 17/06/2022.

In via istruttoria si producono i seguenti documenti:

- 1) C.I. Gallo Stefania.
- 2) Certificato deposito istanza OCC.
- 3) Nomina Gestore della crisi.
- 4) Preventivo Organismo.
- 5) Relazione particolareggiata.
- 6) Onorari Gestore.
- 7) Onorari Cassiopea STP.
- 8) Cedolini 2014.
- 9) Cedolini 2015.



- 10) Cedolini 2016.
- 11) Cedolini 2017.
- 12) Cedolini 2018.
- 13) Cedolini 2019.
- 14) Cedolini 2020.
- 15) Cedolini 2021.
- 16) Cedolini 2022.
- 17) 730 del 2019
- 18) 730 del 2020.
- 19) 730 del 2021.
- 20) 730 del 2022.
- 21) ISEE 2021.
- 22) CU 2022.
- 23) Estratto conto Previdenziale.
- 24) TFS.
- 25) Cessione quinto 2015.
- 26) Cessione quinto al 06.10.2021.
- 27) Contratto IBL Banca.
- 28) Mutuo IBL Banca.
- 29) Disposizione pagamento IBL Banca.
- 30) Situazione debitoria Catto Roberto.
- 31) Ordinanza assegnazione Leo S.a.s.
- 32) Sentenza divorzio.
- 33) Contratto locazione.
- 34) Estratto conto Bancoposta.



- 35) PostePay Evolution.
- 36) Estratto conto 2015 BPM.
- 37) Estratti conto Banca Mediolanum.
- 38) Vendita auto.
- 39) PRA.
- 40) Archivio Centrale Rischi.
- 41) Cartelle non pagate.
- 42) Cartelle pagate.
- 43) Dichiarazione adesione Agenzia Entrate del 17.10.2019.
- 44) Rateizzazione Agenzia Entrate.
- 45) Pignoramento Serino.
- 46) Assegnazione somme Serino.
- 47) Neos Banca Spa.
- 48) Poste Italiane.
- 49) Accoglimento istanza rateizzazione Agenzia Entrate.
- 50) Banca d'Italia foglio informatico sintetico.
- 51) Banca d'Italia.
- 52) Cherry Bank.
- 53) CRIF.
- 54) Situazione debitoria ADE 17.10.2021.
- 55) Situazione debitoria ADE 17.10.2021 bis.

Si allegano, altresì, i documenti richiamati dal Gestore della crisi nella relazione particolareggiata (Doc.5):

- Documento A: Precisazione di credito So.f.i. S.r.l.;



- Documento B: Revisione precisazione di credito So.f.i. S.r.l.;
- Documento B.1: Estratti di ruolo precisazione di credito Agenzia Entrate Riscossione;
- Documento B.2: Conteggi precisazione di credito Agenzia Entrate Riscossione;
- Documento B.3: Conteggi precisazione di credito Agenzia Entrate Riscossione;
- Documento C: Piano ammortamento cessione 5° stipendio Intesa SanPaolo S.p.A.;
- Documento D: Precisazione di credito Unicredit S.p.A.;
- Documento E: Provvedimento assegnazione somme Tribunale Alessandria vs. Serino;
- Documento F: Precisazione di credito IBL S.p.A.;
- Documento F.1: Piano ammortamento precisazione di credito IBL S.p.A.;
- Documento G: Precisazione di credito ICA S.r.l.;
- Documento H: Precisazione di credito Avv. Modica;
- Documento H.1: Conteggi precisazione di credito Avv. Modica;
- Documento I: Precisazione di credito Cherry Bank S.p.A.;
- Documento J: Saldo a debito conto corrente Banca Mediolanum S.p.A. S.r.l.;
- Documento K: Precisazione di credito Catto Roberto;
- Documento K.1: Revisione precisazione di credito Catto Roberto

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara espressamente che il presente giudizio è soggetto al pagamento del contributo unificato in misura fissa pari ad euro 98,00.

Vicenza-Alessandria, 21/11/2022

Abogado Simone Cucco

Avv. Jasmine Barresi

